

STATUTO

ALLEGATO «A»

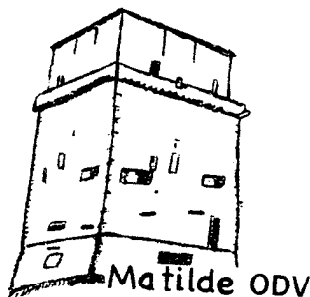
Associazione di volontariato "Matilde ODV"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Matilde ODV" - **Associazione per la Salute Mentale.**

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il Logo dell'Associazione è costituito dal disegno della monumentale Torre Matilde di Viareggio con a pie' la denominazione "Matilde ODV" e il sottotitolo "Associazione per la salute mentale", il tutto come di seguito riprodotto:



Associazione per la Salute Mentale

La scelta del simbolo e della denominazione "Matilde" vuole evidenziare la presenza dell'Associazione nella realtà locale ed evocare una metafora di buon auspicio per la funzione della Torre stessa che si riscatta, da prigione diventando luogo "aperto" e di incontri. Con ciò volendo anche ricordare la storica figura femminile di Matilde di Canossa, emblema di straordinaria forza e stoica combattività, come molte madri, nel nostro contesto, si trovano a mettere in campo quali principali accollatarie dei malesseri familiari. La rappresentazione del Logo, nei documenti dell'Associazione, potrà avvenire nelle scale di grandezza di volta in volta opportune, mantenendone le forme e le proporzioni originali.

ART. 2) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato ed ha sede legale in Viareggio. La futura variazione della Sede Legale non costituisce obbligo di modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, **persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

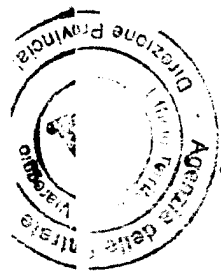
ART. 4) L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, avente quale specifico scopo istituzionale il **"riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle persone affette da disagio mentale e delle loro famiglie"**. A questo scopo l'Associazione, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si prefigge di promuovere e difendere il rispetto dei principi introdotti nella legislazione italiana dalla Legge n°180/1978 e successive variazioni ed integrazioni, in particolare impegnandosi perché venga garantito a tutte le persone un reale ed effettivo "percorso di riappropriazione e di recupero delle opportunità di cittadinanza ... in una filosofia di azione attiva ed attivante, centrata sul cittadino e sul suo essere nel territorio".

L'Associazione si ispira e si riconosce nei principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, nella fattispecie del messaggio consegnato alle Nazioni europee dalla conferenza di Helsinki del 2005: **"Non c'è salute senza salute mentale. La salute mentale ed il benessere mentale sono fondamentali per la qualità della vita e della produttività degli individui, delle famiglie, della comunità e delle nazioni ..."**. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) organizzare autonomamente, nel rispetto delle competenze, dei ruoli e delle prerogative di ciascun soggetto pubblico o privato istituzionalmente operante nel contesto della salute mentale, adeguate iniziative e attività tese a sollecitare e partecipare alla costruzione di percorsi di cura, di inclusione e di ripresa sociale, di riappropriazione di una vita emancipata e atte a favorire l'affermazione del diritto al lavoro, all'abitare e al bene relazionale, come concrete espressioni del diritto di cittadinanza;
- b) riconoscere il territorio come il luogo ove costruire i percorsi di salute, quivi promuovendo il confronto e le appropriate forme di rapporto con le Istituzioni, le Strutture Sociali e i Servizi; operare con intenti propositivi e partecipativi nella formulazione di piani o progetti e nella realizzazione di servizi centrati sui bisogni della Persona, all'insegna della reciproca credibilità tra la fondamentale terna dei Soggetti operanti "Persona-Famiglia-Servizi";
- c) porsi a sostegno delle famiglie e dei soggetti portatori del disagio, favorendo il superamento dello stigma, del pregiudizio, della discriminazione e della solitudine;
- d) favorire la condivisione di esperienze tra familiari che hanno lo stesso problema ed informare "chi non sa" e "chi sa" ma è leso nei suoi diritti e intende farsi rispettare, sollecitando la dovuta attenzione da parte dei Servizi, nella consapevolezza che la Famiglia costituisce un'insostituibile risorsa da includere nella costruzione di un "progetto terapeutico individuale, personalizzato e condiviso".
- e) organizzare attività, quali incontri, servizio di ascolto, gruppi di auto-aiuto, conferenze, corsi di formazione per volontari, attività culturali e ludico-ricreative per "stare insieme";
- f) coinvolgere l'opinione pubblica promuovendo e organizzando la divulgazione di una corretta informazione scientifica e sociale sulla salute mentale, tramite congressi, convegni, seminari, iniziative editoriali, incontri e ogni altra esperienza utile allo scopo ed a diffondere la conoscenza della dimensione sociale e collettiva del problema;
- g) promuovere e partecipare ad iniziative in ambito amministrativo giudiziario e sindacale in favore dei familiari e dei singoli, a tutela della dignità e dei diritti umani, sociali e civili, altresì informando circa gli istituti che ne costituiscono il mezzo idoneo, quali lo "Amministratore di sostegno", il "Trust" o similari;
- h) orientare le famiglie e i portatori del disagio nelle scelte e sostenerli nell'espletamento delle pratiche relative, mediante l'accompagnamento o anche assumendone la rappresentanza nelle competenti sedi;
- i) stabilire convenzioni, protocolli d'intesa, accordi con amministrazioni pubbliche, istituzionali, economiche e sociali per progettare ed attuare azioni comuni in relazione allo scopo sociale;
- j) promuovere e partecipare alla costituzione di Fondazioni di Partecipazione in relazione allo scopo sociale.



ART. 5)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, per il raggiungimento delle stesse intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. Il numero degli aderenti è illimitato.

ART. 7) Per essere ammessi ad "associato" è necessario presentare domanda di adesione al Presidente dell'Associazione, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare Cognome e Nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, sulla ammissibilità di tale richiesta. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, entro i successivi trenta giorni, sul quale l'Assemblea dei Soci, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Gli associati e tutti coloro che ricoprono le cariche sociali di qualsiasi tipo prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

ART. 9) Tutti gli associati fanno parte dell'Assemblea degli associati e ad essi è riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione, a condizione che siano iscritti da almeno due mesi, in deroga all'art. 24, comma 1, Dlgs 117/2017. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto in assemblea.

L'associato può farsi rappresentare per delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe per una medesima convocazione.

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- d) pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

I soci hanno diritto a:

- e) ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale con validità di un anno;
- f) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- g) usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;
- h) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- i) accedere alle cariche associative;
- l) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Ugualmente per esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

La partecipazione all'Assemblea è disciplinata dal Regolamento interno.



ART. 10) La qualità di Associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decesso o dimissioni o recesso;
- b) mancato pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) instaurazione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione;
- d) espulsione per:
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni o delle Deliberazioni degli organi sociali;
 - comportamento o svolgimento di attività in grave e dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione o per danni morali o materiali arrecati all'Associazione.

L'espulsione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta al Socio specificante gli addebiti ad esso mossi. Contro ogni Provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente, entro i successivi trenta giorni, sul quale l'Assemblea dei Soci, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda al Presidente, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Il socio receduto, decaduto, o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in alcun caso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli Organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

ART. 12) L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire tramite Avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'Ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione. L'Avviso scritto di convocazione deve essere affisso nella sede sociale e trasmesso ad ogni Associato almeno sette giorni prima della riunione tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, quale copia del documento controfirmata per presa visione, oppure Raccomandata A/R, o convalida d'invio della E-mail, o altro equivalente.

ART. 13) L'Assemblea degli associati può essere "ordinaria" e "straordinaria" ed ha le seguenti funzioni:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo relativi ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- modifica il presente Statuto;
- approva il Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera su ogni altra questione che il Consiglio di amministrazione intenda sottoporle;

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, vengono affisse nei locali dell'Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta Assemblea e vi rimangono per la durata di venti giorni consecutivi.

ART. 14) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati e rimane in carica per la durata di tre anni. I Suoi componenti possono essere rieletti e decadono automaticamente qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio medesimo. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario, nonché, se stabilito dal Consiglio stesso, il Tesoriere.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi per deliberare sugli atti della vita associativa e almeno una volta al mese durante il primo anno di vita dell'Associazione. Le Sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le Sue Deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente o autonomo nei limiti previsti dal codice del terzo settore;
- f) stabilisce l'ammontare delle quote annue associative e le relative modalità di versamento;
- g) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il trenta di Aprile;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza della Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo fissando l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche Amministrazioni. Enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. E' altresì autorizzato a conferire e/o rimuovere deleghe ad altro o altri Associati per lo svolgimento di funzioni ad esso attribuite, ivi compreso il potere di firma per l'esecuzione di operazioni finanziarie.

ART. 18) Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19) Il Tesoriere, previsto a discrezione del Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni, è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20) Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a) quote sociali e contributi volontari dei Soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti nell'ambito dei fini statutarie;
- e) donazioni, legati o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 21) Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra l'altro i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono imputati al fondo sociale e devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 22) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea

straordinaria degli Associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 24) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

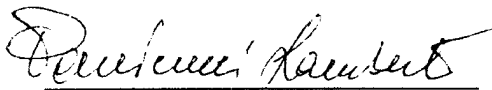
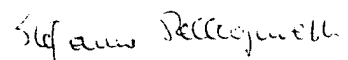
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE
(Lamberto Panicucci)

IL SEGRETARIO
(Stefania Pellegrietti)


_____
_____